



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000024 / 2011

Oggetto: REGOLAMENTO UTILIZZO CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE –
APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTT. 4 E 9



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 27 del 30/09/2004 è stato approvato il regolamento per la gestione e l'utilizzo del centro di conferimento comunale;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 28/03/2008 con la quale il suddetto regolamento è stato aggiornato alla luce di nuove disposizioni legislative e a fronte di nuove esigenze emerse;

Preso atto della nota prot. 313 del 22/03/2011 (prot. gen. 7773 del 23/03/2011) con la quale il Dirigente del Consorzio di Bacino Basso Novarese propone le seguenti modifiche da apportare al suddetto regolamento:

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi togliere “ – provenienti da attività ...”;

Art. 9 – Limitazioni all'accesso modificare con:

“E' inibito l'accesso al pubblico durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli addetti, o durante l'eventuale temporanea assenza del custode.

Le utenze di attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e industriali non possono effettuare conferimenti di rifiuti provenienti dalla propria attività produttiva.

Le predette utenze non domestiche, per il conferimento di rifiuti assimilati di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. sono tenute alla compilazione dell'apposita documentazione, disponibile presso il box custode.

Le utenze non domestiche sono comunque tenute al rispetto della normativa vigente in materia di trasporto e conferimento rifiuti (artt. 193 e 195 D.Lgs. 152/2006).

Gli utenti privati che utilizzano mezzi di trasporto appartenenti a ditte sono tenuti a compilare l'apposita modulistica consegnata dall'addetto alla custodia del centro.”

Considerato che le modifiche da apportare rientrano nell'ambito operativo di un contesto normativo consolidato poco conosciuto soprattutto dall'utenza;

Preso atto di quanto emerso in sede di Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Viabilità riunitasi in data 02/05/2011 (verbale 2/2011) e in data 06/06/2011 (verbale 3/2011);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;

Precisato che è possibile prescindere dal parere del titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. per quanto attiene la regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

visto il parere del Segretario Generale all'adozione del provvedimento sotto il profilo di legittimità, richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 18

astenuti: n. ==

votanti: n. 18

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: n. 5 (ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)

DELIBERA



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

1. di approvare le modifiche al regolamento per la gestione e l'utilizzo del centro di conferimento comunale proposte dal Dirigente del Consorzio di Bacino Basso Novarese con nota prot. 313 del 22/03/2011 (prot. gen. 7773 del 23/03/2011) come evidenziato in premessa;
2. di dare atto che il testo risultante dalle modifiche di cui sopra è quello riportato allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che una copia del seguente regolamento sarà trasmesso, a cura del Dirigente dell'Area Tecnica, al Consorzio di Bacino Basso Novarese per i provvedimenti di competenza in qualità di gestore del centro;
4. di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

Il Consiglio Comunale

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 18

astenuti: n. 5 (ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)

votanti: n. 13

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Ambiente ed ecologia

Tel. 0321/969822 fax. 0321/969855 -

ambiente@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE -
APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTT. 4 E 9

Il sottoscritto **Scaramozzino ing. Giuseppe**, Dirigente Area Tecnica, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, lì 14/06/2011



Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe


La sottoscritta **Petrachi rag. Flavia**, Posizione Organizzativa del Servizio BILANCIO ED ECONOMATO, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, lì _____

La Posizione Organizzativa del Servizio
Petrachi rag. Flavia

La sottoscritta **dott.ssa Renata Gloria RATEL**, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del **22 GIU. 2011**

OLEGGIO, lì **22 GIU 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Renata Gloria RATEL




COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

28 GIU 2011

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e così per
giorni 15 consecutivi.

Oleggio, li 28 GIU 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 7 LUG 2011 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI OLEGGIO



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 28/03/2008

Aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 24 del **22 GIU** 2011

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso da parte degli utenti residenti del Centro di Conferimento Comunale sito nel Comune di Oleggio

Art. 2 – Finalità

La gestione e l'uso del Centro di Conferimento Comunale sono finalizzate al conferimento separato ed allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente preveda una raccolta differenziata, limitatamente ai materiali per i quali il Centro sia stato attrezzato in conformità alle normative vigenti.

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'interno del Centro di Conferimento è regolato come di seguito prescritto:

A - Tipologie di rifiuti ammesse

- 1) Possono essere conferite e stoccate al Centro di Conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:
 1. sfalci erbosi, potature, legno non trattato e ramaglie;
 2. rifiuti lignei trattati;
 3. rifiuti ingombranti;
 4. vetro, lattine e banda stagnata;
 5. plastica;
 6. rottami ferrosi;
 7. oli esausti vegetali;
 8. pneumatici (privati del cerchio in metallo)
 9. cartacei
 10. inerti (fino ad un quantitativo max di 0,5 mc mensili)
- 2) nonché le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi e assimilati:
 1. oli esausti minerali;
 2. accumulatori;
 3. materiali elettronici e piccoli elettrodomestici;
 4. vernici;
 5. tubi fluorescenti/neon;
 6. frigoriferi;
 7. pile esauste;
 8. filtri olio.

B – Tipologie di rifiuti non ammesse

Non possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

1. Rifiuti inerti (in quantità superiore a 0,5 mc mensili);
2. rifiuti di natura organica non raccolti separatamente;
3. rifiuto indifferenziato;
4. rifiuti contenenti amianto;
5. rifiuti pericolosi non contemplati nel precedente elenco.

In via del tutto eccezionale dettata da eventuale e reale emergenza, previa adozione delle misure necessarie a non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti può essere disposto con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06, previa consultazione ed accordi con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi

Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Oleggio.

Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'elenco "A" dell'art.3:

- provenienti da utenze domestiche;
- giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

Gli scarti vegetali provenienti da operatori nel settore dei servizi di manutenzione del verde devono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese a Novara in Via Mirabella.

Sono infine ammessi al conferimento i rifiuti di cui agli elenchi 1) e 2) dell'art. 3, lett. A, derivanti da specifiche raccolte differenziate previste e/o autorizzate sul territorio comunale.

Art. 5 – Modalità di conferimento

Gli utenti del Centro di Conferimento sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile già al momento del carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica: legno, metallo e vetro);
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione ed al controllo del centro di conferimento, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle zone di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 6 – Attività ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

Le attività presso il centro di conferimento sono regolate come di seguito prescritto:

A – Attività ammesse

All'interno del Centro di Conferimento sono ammessi:

- il conferimento in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi 1) e 2) dell'art.3, lett. A;

B – Attività non ammesse

Presso il centro di conferimento non sono ammesse:

- le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti già conferiti;
- le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (*es. compostaggio degli scarti verdi*);
- i prelievi dei rifiuti di cui all'elenco "B" dell'art.3, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
- le operazioni di separazione di materiali o sostanze pericolose dalle tipologie di rifiuto di cui agli elenchi dell'art.3 (*es. svuotamento del freon dai frigoriferi*)

Art. 7 – Dotazione di attrezzature

- 1) Il centro di conferimento comunale è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.
- 2) Oltre a ciò, il centro deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia.
- 3) Il centro è dotato di contenitori ed aree idonei per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi 1) e 2) dell'art 3, lett. A.
- 4) Consorzio di Bacino Basso Novarese ed il Comune possono istituire presso il centro di conferimento sistemi di pesature per il controllo delle quantità conferite.
- 5) Consorzio di Bacino Basso Novarese ed il Comune possono istituire presso il centro di conferimento sistemi di controllo, di video-sorveglianza e degli accessi a mezzo del posizionamento di sbarre in entrata e/o uscita, anche con l'accesso consentito agli utenti a mezzo di apposite tessere magnetiche.

Art. 8 – Orari di apertura

Gli orari di apertura al pubblico del Centro di Conferimento Comunale sono regolamentati come di seguito prescritto:

A – Apertura al pubblico “ordinaria”

Gli utenti possono accedere al Centro di Conferimento:

da Lunedì a Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:20.

Su disposizione dell'Amministrazione Comunale di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze.

B – Apertura al pubblico “straordinaria”

L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità del centro), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

C – Apertura agli operatori

Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma ecologica negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

Art. 9 – Limitazioni all'accesso

E' inibito l'accesso al pubblico durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli addetti, o durante l'eventuale temporanea assenza del custode.

Le utenze di attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e industriali non possono effettuare conferimenti di rifiuti provenienti dalla propria attività produttiva.

Le predette utenze non domestiche, per il conferimento di rifiuti assimilati di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. sono tenute alla compilazione dell'apposita documentazione, disponibile presso il box custode.

Le utenze non domestiche sono comunque tenute al rispetto della normativa vigente in materia di trasporto e conferimento rifiuti (artt. 193 e 195 D.Lgs. 152/2006).

Gli utenti privati che utilizzano mezzi di trasporto appartenenti a ditte sono tenuti a compilare l'apposita modulistica consegnata dall'addetto alla custodia del centro.

Art. 10 – Sicurezza

Tutte le attività svolte nella centro di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

Titolo II

Utilizzo del Centro di Conferimento Comunale

Art. 11 – Gestore

Il Centro di Conferimento Comunale, ai sensi della L.R.24/02, è nelle disponibilità del Consorzio di Bacino Basso Novarese, il quale esercita le operazioni di custodia e guardiania attraverso cooperativa operante nel settore, di seguito denominata "Gestore".

Art. 12 – Obblighi del Gestore e dell'utente

- 1) Il Consorzio di Bacino Basso Novarese assicura, attraverso il Gestore, la conduzione del Centro di Conferimento Comunale nel rispetto del presente regolamento approvato dal Comune di Oleggio.
- 2) L'utente non è autorizzato per nessun motivo a riconoscere compensi di qualsiasi natura per le operazioni a carico del gestore nella conduzione del centro di conferimento.
- 3) L'utente non è autorizzato ad effettuare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bacino Basso Novarese.
- 4) L'utente, sotto il controllo dell'addetto alla custodia, è tenuto a conferire nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui agli elenchi 1) e 2) dell'art.3, lettera A.

- 5) Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al regolamento, l'addetto alla custodia ha la facoltà di scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della vigilanza urbana.
- 6) Il Gestore è tenuto a mantenere il Centro di Conferimento in condizioni di pulizia e decoro, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e compatibilmente con gli strumenti a sua disposizione.
- 7) Il Gestore potrà, valutata l'effettiva necessità, assistere o aiutare l'utente nelle operazioni di scarico e/o conferimento, qualora quest'ultimo non sia in grado di svolgere da solo tali operazioni in condizioni di sicurezza.

Titolo III Sanzioni

Chiunque fosse individuato nell'atto di violare le disposizioni di cui al presente regolamento potrà essere sanzionato secondo quanto segue.

Art. 13 – Sanzioni

Salvo l'attribuzione delle eventuali responsabilità penali, le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno considerate alla stregua di abbandono rifiuti e sanzionate come previsto nei successivi commi.

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00= (eurocentocinque/00) ad euro 620,00= (euroseicentoventi/00).

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00= (eurocinquanta/00) ad euro 500,00= (eurocinquecento/00).

Qualora l'utente causasse danni alle strutture od alle attrezzature presenti al centro di conferimento si provvederà all'addebito degli importi necessari per ripristini, riparazioni o sostituzioni.

Qualora l'utente non si attenga alle prescrizioni del presente regolamento o alla normale diligenza relativamente al rispetto delle persone e delle strutture, si provvederà a segnalare tale comportamento alle competenti autorità per le sanzioni previste dalla normativa vigente.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.